



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**38
18/05/2021**

OGGETTO: TAGLIO ALBERI E RAMI NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA

Considerato che R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana, con nota pervenuta in data 15.04.2021, agli atti di protocollo n°18223 del 15.04.2021, chiede al Comune di Magenta “l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”;

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante e/o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguente abbattimento di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito al “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”;

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari dei terreni confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie del potenziale grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

Visto l’art. 54 del D.L.vo 18.08.2000, n°267;

Visti:

- gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Magenta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di:

- provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza, alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile ed al taglio di rami ed alberi che possano

visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

- entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della presente, provvedere alla messa in sicurezza delle aree di competenza;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della presente, verificare il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n°753/80 per le piante e le siepi e per i terreni destinati a bosco, e provvedere agli interventi di abbattimento/taglio necessari;
- mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n°753/80;

RAMMENTA

Che gli obblighi di cui all'art. 52 del D.P.R. 753/1980 vigono comunque all'interno dell'intero anno, indipendentemente dall'emissione di specifiche ordinanze contingibili ed urgenti connesse a periodi climatici specifici, ed il loro mancato rispetto può far sorgere responsabilità del proprietario nei confronti di R.F.I. o dei gestori di servizi ferroviari, qualora dal mancato rispetto dei seguenti obblighi derivino danni a carico della rete ferroviaria o interruzioni forzate del servizio ferroviario;

AVVERTE

- che RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/80, dal D.Lgs. 285/92 e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito web del Comune;
- divulgata mediante pubblicazione sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Milano — Unità territoriale di Milano Nodo – PEC rfi-dpr-dtp.mi.got.un@pec.rfi.it;
- trasmessa alla Prefettura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Magenta – Via Novara, 32;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale (sede);
- trasmessa alla Questura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Magenta.

per quanto di Loro competenza.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119)

Sindaco

Chiara Calati / INFOCERT SPA